

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 10/2002.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 marzo 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1961, con il quale la Lega italiana per la lotta contro i tumori è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente e le deliberazioni del Consiglio direttivo centrale e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giovanni Bencivenga e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori per gli esercizi 1998, 1999 e 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione

— della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme ai conti consuntivi per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 — corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione della Lega italiana per la lotta contro i tumori — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giovanni Bencivenga

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 26 marzo 2002.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI PER GLI ESERCIZI 1998-2000

S O M M A R I O

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. — Profili ordinamentali, organizzativi e funzionali	»	13
3. — La realizzazione delle attività istituzionali	»	20
4. — Le fonti finanziarie e la destinazione ai vari settori di intervento	»	25
5. — Il personale	»	32
6. — Generalità sulla gestione finanziaria e contabile, la vigilanza ed i controlli	»	37
7. — Le risultanze complessive della gestione	»	40
8. — Il rendiconto finanziario	»	42
9. — Il conto economico	»	51
10. — La situazione patrimoniale e la situazione amministrativa	»	53
11. — Considerazioni conclusive	»	59

1. Premessa

La presente relazione, resa al Parlamento ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, concerne il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori durante gli esercizi 1998-2000, nonché i fatti più significativi intervenuti fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo agli esercizi 1995-1997, è stato deliberato e comunicato alle Camere con determinazione n.40 del 6 luglio 1999¹

2. Profili ordinamentali, organizzativi e funzionali

2.1 Il contesto normativo

Vanno introduttivamente richiamate le considerazioni generali sugli scopi, il ruolo e l'organizzazione dell'Ente, sulle quali si sono soffermate le precedenti relazioni al Parlamento.

La Lega italiana per la lotta contro i tumori, eretta in ente morale nel 1927², ha continuato ad operare, nel triennio qui in esame, in base allo statuto approvato nel 1994³ ed al relativo regolamento di attuazione.⁴ Sicchè, le recenti modifiche statutarie, approvate con decreto del Ministro della Sanità del 30 maggio 2001, non hanno inciso sulla gestione oggetto del presente referto e neppure sulla natura di ente pubblico, ricompreso tra quelli di assistenza generica dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, che opera su base essenzialmente associativa per l'attuazione e la

¹ Cfr. Atti Parlamentari XIII legislatura, doc. XV, n. 206.

² R.D. 16 gennaio 1927, n. 114

³ Decreto del Ministro della Sanità 24 marzo 1994.

⁴ Adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente con delibera del 19 aprile 1996 e modificato con delibera del 5 marzo 1997.

promozione di una vasta gamma di iniziative finalizzate alla lotta contro i tumori.

L'ente medesimo, godendo di contribuzione ordinaria annua a carico del predetto Ministro vigilante, è assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958, citata.⁵

Merita, in particolare, di essere nuovamente segnalata la peculiarità del modulo organizzativo della Lega, che, pur connotandosi come ente pubblico nazionale, si avvale per il perseguimento delle proprie finalità, come "strutture portanti", di 103 Sezioni provinciali, le quali sono al tempo stesso organi periferici ed "associazioni autonome e parallele", che operano nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento degli organi centrali dell'Ente.

Nel 2000 i soci della Lega hanno superato i 700 mila ed il loro apporto si rivela prezioso non solo per il sostegno finanziario, ma anche per l'impegno personale dedicato al perseguimento delle iniziative programmate.

In base al suddetto regolamento di attuazione dello Statuto, le Sezioni provinciali non sono state finora dotate di personalità giuridica, avendo dovuto assumere anche formalmente la veste di associazioni non riconosciute, fatta salva la possibilità di richiedere successivamente il riconoscimento o di trasformarsi in associazioni di volontariato.⁶

Comunque, la limitata soggettività delle suddette articolazioni provinciali, derivante appunto dall'assimilazione - operata dallo Statuto - alle associazioni non riconosciute, di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, ha consentito che le Sezioni gestissero un patrimonio proprio, distinto da quello della Lega e godessero di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle loro disponibilità finanziarie, essendo però tenute a versare annualmente alla Lega nazionale una

⁵ L'assoggettamento è stato dichiarato con D.P.R. 6 aprile 1961.

⁶ Artt. 1-9 del citato regolamento

percentuale delle proprie quote associative, nonché a contribuire con i propri mezzi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale.⁷

Dalla coesistenza della natura pubblica della Lega con la natura privata delle sue Sezioni provinciali è derivata, da una parte, la diversa disciplina formale dei rispettivi bilanci e patrimoni e, dall'altra, il permanere dell'esigenza di un consolidamento, pur nel regime di autonomia delle strutture periferiche attuato dallo Statuto del 1994, che è stato notevolmente accentuato dalla revisione statutaria suaccennata.

A tale scopo risponde l'espressa introduzione, nel 1997, nel regolamento di attuazione dello Statuto, dell'obbligo del bilancio preventivo e del conto consuntivo consolidati⁸, il che ha consentito la necessaria rappresentazione complessiva dell'andamento gestionale di tutte le strutture facenti capo all'Ente primario di riferimento, in cui si coagulano le sinergie funzionali alla realizzazione degli scopi statutari.

Per quanto concerne specificamente la conformazione e la competenza degli organi costituenti la struttura centrale e quella periferica, la situazione è rimasta immutata rispetto a quella diffusamente illustrata nei precedenti referti di questa Corte, per cui sembra sufficiente il mero richiamo.

2.2 Il nuovo Statuto

Si è accennato che nel maggio 2001, con l'approvazione ministeriale, si è perfezionata la revisione statutaria, attuata in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

⁷ Art. 22 dello Statuto.

⁸ L'art. 10 di detto regolamento, modificato con la già indicata delibera del 5 marzo 1997, prevede, infatti, che, le Sezioni Provinciali devono trasmettere entro il 30 settembre ed il 28 febbraio di ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sezionali redatti sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696,

È da fare menzione che la relativa attività propedeutica è stata svolta prevalentemente nel corso dell'anno 2000, attraverso l'elaborazione di una bozza ad opera di una commissione nominata dal Consiglio direttivo centrale e la successiva revisione da parte di altra commissione, che ne ha verificato la compatibilità con il complesso della legislazione applicabile all'Ente medesimo.

Infine, il Consiglio direttivo centrale, dopo avere approvato, nella riunione del 7 maggio 2001, il nuovo testo, composto di 34 articoli, ha poi recepito integralmente alcune osservazioni del Ministero del Tesoro con delibera del 24 maggio 2001, avendo acquisito il voto favorevole dell'Assemblea generale dei presidenti delle Sezioni provinciali.

Sulle innovazioni statutarie di rilievo la Corte, riservandosi di riferire compiutamente in avvenire, allorquando si manifesteranno effetti sulla concreta gestione di esercizio — il che richiede, ovviamente, l'organica rielaborazione del regolamento di attuazione — ritiene opportuno esporre in questa sede qualche accenno prospettico.

Il nuovo Statuto valorizza maggiormente l'autonomia patrimoniale e gestionale delle Sezioni provinciali, che assumono la personalità giuridica propria delle associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Nel disciplinare all'art. 2 "scopi e attività istituzionali" della Lega, la norma statutaria esordisce definendo espressamente come "compito istituzionale primario la prevenzione oncologica", lasciando così chiaramente intendere che le attività di seguito dettagliatamente specificate rivestono un ruolo strumentale o complementare rispetto a detto scopo fondamentale.

La nuova formulazione pone in rilievo i problemi ambientali e la collaborazione con le istituzioni scolastiche, i sindacati, i datori di lavoro e le loro associazioni, con i comandi militari e valorizza la metodologia del coordinamento con tutti gli enti, organismi, amministrazioni operanti